

ASSEVERAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI DEL SUOLO

ai sensi della D.G.R.V. n° 1322/06 e n° 2948/09

Il Sottoscritto Arch. Luca Sacchetto nato a Castelfranco Veneto (TV) il 23 aprile 1970 C.F. SCCLCU70D23C111N, ivi residente in Via Borgo Treviso n° 35/a, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n° 1551,

premesse

- che in data 04.07.2016 i Sigg.ri Collavo Carla, Vudafieri Anna e Vudafieri Carlo Alberto hanno depositato formale proposta di accordo ex art. 6 L.R.V. 11/04;
- che costituiva parte integrante della stessa oltre allo schema di accordo anche la scheda norma con relativa planimetria comprensiva di progetto e computo metrico di una porzione di pista ciclo pedonale;

visto

- l'entità territoriale e i contenuti delle modifiche relative all'area oggetto di variante al P.I.;
- la localizzazione e la distribuzione sul territorio dell'area oggetto di variante;
- la non alterazione, ovvero la modesta variazione delle previsioni insediative considerate;
- che la variante non comporta un incremento di carico insediativo significativo, considerato inoltre che la nuova previsione è contenuta sia in termini di capacità insediativa che di occupazione di suolo già reso impermeabile in precedenza;
- che la scheda prevede nello specifico una contestuale rimodulazione/accorpamento della capacità edificatoria tale da compensare la nuova previsione in termini di consumo di nuovo suolo;
- che le previsioni della variante sono tali da dimostrare che non vi è un aggravio significativo del regime idraulico attuale della zona;

- che per l'area oggetto di variante al P.I., comportando nuova capacità edificatoria oltre all'esistente, il rilascio del permesso di costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri Enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni;

assevera

ai sensi della D.G.R.V. n° 1322/2006 e della D.G.R.V. n° 2948/2009 s.m.i., che la variante parziale al P.I. proposta, così come esemplificato nella planimetria collegata alla scheda norma di cui all'accordo ex art. 6 L.R.V. 11/2004, non comporta modificazioni significative del regime idraulico e pertanto non necessita della valutazione di compatibilità.

Castelfranco Veneto, 12.07.2016

